



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

(0931525501 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)



ORDINANZA n. /2020

INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO PER PERICOLO CEDIMENTO COSTONI DI ROCCIA “SBARCATORE DEI TURCHI”

ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AUGUSTA

Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta

- VISTO** il foglio prot. n°37280 del 30/05/2019 della Regione Siciliana – Ufficio Territoriale Ambiente – Siracusa UOB A2.5, relativo alle interdizioni di aree demaniali marittime nei comuni costieri della provincia di Siracusa, emanate per il sussistere del pericolo per la pubblica incolumità causato dal dissesto idrogeologico - Ordinanza di interdizione n°12/2019 del 30/05/2019;
- VISTO** l'esito del sopralluogo condotto, in data 30.01.2020, congiuntamente, tra gli altri, al personale dell'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Sicilia e dell'Assessorato Regionale all'Energia, da cui è emerso il permanere dello stato di pericolo causato dal dissesto idrogeologico che interessa i costoni rocciosi sovrastanti lo “Sbarcatore dei Turchi”, sito nel Comune di Augusta;
- VISTA** la nota prot. n. 6605 in data 12.02.2020 del Dipartimento dell'Energia, Servizio 9, Geologico e Geofisico, dell'Assessorato Regionale dell'Energia nella quale, tra le altre indicazioni di carattere tecnico fornite, viene indicata come misura di massima cautela entro cui prescriversi l'interdizione assoluta, per i bagnanti e per le imbarcazioni, della zona dello Sbarcatore dei Turchi almeno 1.000 metri dalla linea di costa;
- VISTA** la nota prot. n. 13494 in data 03.04.2020 del Dipartimento dell'Energia, Servizio 9, Geologico e Geofisico, dell'Assessorato Regionale;
- VISTO** l'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia;
- VISTA** la L. 1085/77, di ratifica della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), firmata a Londra il 29/10/1972;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che la zona denominata “Sbarcatore dei Turchi”, ricadente nel territorio del Comune di Augusta, caratterizzata da una pericolosità molto elevata (P4), è indicata nell’elenco allegato all’ordinanza della Regione Siciliana n°12/2019;

CONSIDERATO il persistere dello stato di pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle condizioni di dissesto idrogeologico dei costoni sovrastanti la zona denominata “Sbarcatore dei Turchi” del Comune di Augusta;

RITENUTO necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia della sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

che in località “Sbarcatore dei Turchi” del Comune Augusta (SR), all’interno dell’area delimitata dai punti di coordinate di seguito indicate e rappresentata nell’allegata planimetria, che è parte integrante della presente ordinanza, vi è potenziale pericolo di cedimento di costoni di roccia causato da dissesto idrogeologico:

PUNTI	Latitudine	Longitudine
A	37°15'21.09"N	015°14'36.04"E
B	37°15'22.86"N	015°15'22.50"E
C	37°15'04.90"N	015°15'23.02"E
D	37°15'03.34"N	015°14'42.41"E

ORDINA

Art. 1

Interdizione dell’area

Nello specchio acqueo sopra indicato, **è vietato:**
il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, e qualsivoglia attività marittima, compresa la balneazione.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1:

- i mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3

Transito in prossimità dell’area d’interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare ad eventuali segnalazioni di personale in servizio di polizia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4
Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164/1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta>.

Art. 5
Abrogazione

L'Ordinanza n. 19/2020 del 02 aprile 2020 è abrogata.

Augusta, ____/____/2020

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Antonio CATINO
documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO CATINO
In Data/On Date:
martedì 7 aprile 2020 16:55:38



Image © 2020 TerraMetrics
© 2020 Google